



COMUNE DI VENEZIA AREA COESIONE SOCIALE

Appalto del servizio di trasporto su gomma, con eventuale accompagnamento sul mezzo,
di persone con disabilità grave e persone anziane non deambulanti, residenti nel Comune di Venezia

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Responsabile Unico del progetto
Alessandro Giordano

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto su gomma, con eventuale accompagnamento sul mezzo, di persone con disabilità grave e persone anziane non deambulanti, residenti nel Comune di Venezia.

Il servizio di trasporto su gomma rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Venezia al fine di rispondere alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità grave e alle persone anziane non deambulanti, qualora non sia possibile l'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Il Servizio di Trasporto su gomma si propone di facilitare la partecipazione alla vita sociale dei cittadini residenti nel territorio Comunale, con limitazioni dell'autonomia fisica e/o relazionale che non trovano risposta alle loro esigenze di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Il servizio di trasporto su gomma consiste nella messa a disposizione, per ognuna delle 3 annualità di cui si compone l'affidamento, delle seguenti risorse:

- a) una centrale operativa, aperta, almeno dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00 ad eccezione delle giornate festive;
- b) n. 46.223 ore complessive annue di trasporto con autista, articolate come evidenziato nell'Allegato 1 del presente Capitolato;
- c) n. 11.965 ore complessive annue di accompagnamento, tra quelle del precedente punto a), articolate come evidenziato nell'Allegato 2 del presente Capitolato;
- d) numero minimo di 22 automezzi da utilizzarsi per il servizio, secondo l'articolazione indicativa giornaliera e per fascia oraria evidenziate nell'Allegato 1 del presente Capitolato.
- e) numero minimo di 8 assistenti da impiegare per il servizio, secondo l'articolazione indicativa giornaliera e per fascia oraria evidenziate nell'Allegato 2 del presente Capitolato.

Il Servizio di trasporto su gomma si svolge nei giorni feriali in una fascia oraria compresa tra le ore 7.00 (inizio primo trasporto) e le ore 20.00 (conclusione ultimo trasporto), mentre nei giorni festivi la fascia oraria viene ridotta dalle 7.30 alle 19.30.

Esso viene svolto nel Comune di Venezia, coincidente con il territorio della Terraferma, oltre che del Lido di Venezia e dell'isola di Pellestrina per quanto agibile al trasporto su gomma e con un'ulteriore estensione territoriale nei limiti di 5 km dai confini comunali esclusivamente per il territorio della Terraferma.

Il numero di utenti iscritti al servizio di trasporto che risiedono nel territorio della terraferma e Lido/Pellestrina, unitamente agli utenti residenti nel centro storico che utilizzano il trasporto su gomma, è indicativamente di 480 persone, delle quali circa 120 usufruiscono quotidianamente del servizio dal lunedì al venerdì, circa 22 il sabato e circa 10 la domenica. Gli allegati al presente Capitolato n. 4) Utenti per tipologia di trasporto e zona di residenza, 5) Utenti per zona di residenza e presenza di carrozzina, 6) Servizi resi nel territorio di Mestre-Terraferma per tipologia e fasce orarie e 7) Servizi resi nel territorio di

Lido-Pellestrina per tipologia e fasce orarie, si riferiscono al periodo dal 01/09/2023 al 30/08/2024.

Il fabbisogno chilometrico stimato è di circa 700.000 Km annui.

Il servizio di trasporto su gomma si avvale di un Centro Unico di Prenotazione (CUP Mob) dei servizi di trasporto per anziani non deambulanti e disabili gestito dal Comune di Venezia in appalto. Il CUP Mob, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30, raccoglie le richieste di iscrizione ai servizi di trasporto trasmettendole alle ditte, collaborando alla programmazione dei percorsi.

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato tecnico e prestazionale.

o

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti per l'aggiudicatario tutte le leggi e le norme vigenti pertinenti con il presente appalto e, in particolare:

- Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici";
- Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra;
- Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 1998, n. 4125;
- Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea per via terra";
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse"

Le autorizzazioni necessarie alla miglior esecuzione del servizio, comprese quelle per la circolazione di automezzi in spazi o percorsi riservati ad altri e l'accesso a spazi chiusi, devono essere chieste al Servizio comunale competente a totale cura e spese della ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione.

o

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'arco temporale di riferimento dell'appalto è costituito da 36 mensilità.

L'appalto decorre dal 01/07/2025, fino al 30/06/2028. Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione al contratto prima della stipula per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione appaltante darà esecuzione al contratto prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 17, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le prestazioni, in tal caso, potranno essere previste per tutti i Comuni dell'Ambito Sociale VEN_12 – Venezia, ovvero Comune di Marcon e Comune di Quarto d'Altino, per effetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del "Rinnovo dell'Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i comuni dell'Ambito Sociale VEN_12 – Venezia (Marcon, Quarto d'Altino, Venezia) fino al 31/12/2026" e sue modifiche o integrazioni.

In caso eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120, co. 11, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

o

ART. 4 – FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

Il servizio di trasporto su gomma è finalizzato al raggiungimento delle seguenti destinazioni:

- a) scuole superiori;
- b) università;
- c) centri di formazione professionale accreditati;
- d) centri diurni per persone disabili che risiedono nelle località di Lido e Pellestrina;
- e) luoghi di lavoro e di inserimento lavorativo;
- f) sedi deputate per il tempo libero e lo sport;
- g) luoghi di socializzazione, di percorsi di autonomia e di sostegno per disabili, di integrazione all'attività scolastica e di svolgimento di progetti individualizzati;
- h) centri estivi.

L'attività corrispondente alla lettera a) del presente articolo, finalizzata al raggiungimento della destinazione "scuole superiori" da parte delle persone con disabilità, già di competenza della Provincia di Venezia, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 febbraio 2008 n. 213/08, è tornata nelle competenze della Regione Veneto (Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"). Qualora la Regione Veneto non provvedesse in tempi utili (entro l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026) a incaricare il Comune di Venezia

dell'espletamento di tale attività, questa potrà non essere assegnata. Comunque la Regione può in qualunque momento decidere di provvedere in proprio o a mezzo affidamento dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui alla lettera a) del presente articolo e pertanto tale attività potrà essere scorporata dall'affidamento. L'onere per l'attività di cui trattasi, nel caso fosse da scorporare, è stimata, sulla scorta delle informazioni contenute nel presente Capitolato, in misura pari a circa il 13% delle ore complessive annue di trasporto con autista e circa il 50% delle ore complessive annue di accompagnamento.

L'attività corrispondente alla lettera d) del presente articolo, finalizzata al raggiungimento dei "centri diurni per le persone con disabilità che risiedono nella zona di Lido e Pellestrina", potrà essere scorporata dal presente affidamento a seguito dell'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2015, n. 740 "Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015)" che, riportando il costo del trasporto per la frequenza al centro diurno all'interno del costo retta, di fatto ne attribuisce la competenza e l'onere all'ente gestore del centro stesso. L'onere per l'attività di cui trattasi, nel caso fosse da scorporare, è stimata, sulla scorta delle informazioni contenute nel presente Capitolato, in misura pari a circa il 4% delle ore complessive annue di trasporto con autista e circa il 6% delle ore complessive annue di accompagnamento.

La decorrenza dell'eventuale soppressione delle attività di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sarà comunicata alla ditta aggiudicataria con un preavviso di 30 giorni.

Il servizio di trasporto su gomma:

1. viene svolto con automezzi autorizzati al trasporto delle persone disabili e anziane non deambulanti, a norma della vigente normativa nazionale ed europea;
2. deve garantire la sicurezza e il benessere delle persone trasportate;
3. viene effettuato dal luogo di presa più vicino al domicilio delle stesse fino alla destinazione e ritorno;
4. oltre al trasporto della persona disabile o anziana non deambulante, comprende gli ausili in dotazione e un eventuale accompagnatore personale;
5. prevede l'accoglienza dell'utente in strada, mentre esclude l'accompagnamento all'interno della struttura di partenza e destinazione, compresa l'abitazione.

L'aggiudicatario deve garantire, con il supporto del Centro Unico di Prenotazione dei servizi di trasporto del Comune, l'integrazione tra tutte le risorse della mobilità e dell'accessibilità del territorio, assicurando l'intermodalità con il servizio di trasporto acqueo dedicato, i servizi di trasporto pubblico e i servizi di trasporto gestiti da soggetti accreditati del terzo settore e del volontariato.

Il servizio deve essere garantito in modo continuo e completo, nel rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada, escludendo sospensioni per qualsiasi motivo, salvo non siano determinate dalle condizioni atmosferiche avverse o del traffico o da blocchi stabiliti dalle preposte Autorità. L'aggiudicatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale preposto delle suddette interruzioni obbligate del servizio.

Parimenti, l'aggiudicatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali incidenti, infortuni degli utenti, criticità o qualsiasi altra motivazione che modifichi il

regolare svolgimento del servizio o le integrazioni che si siano rese necessarie per far fronte alle situazioni di emergenza.

o

ART. 5 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

I destinatari del trasporto su gomma sono:

- i minori in età scolare in possesso di certificazione di invalidità civile;
- le persone con disabilità grave, in possesso di certificazione di invalidità civile al 100%;
- le persone anziane non deambulanti, in possesso di certificazione di invalidità civile al 100%.

I destinatari del servizio sono individuati dal CUP Mob.

o

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Per ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio deve essere impiegato un autista fornito di idonea patente di guida, di certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada e di tutti i requisiti previsti dalla L.R. Regione del Veneto n. 22/96. L'autista deve conoscere la viabilità dell'area geografica di attività, saper utilizzare i sistemi di navigazione e comunicazione satellitare terrestre, avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in perfette condizioni fisiche e psichiche.

Compiti dell'autista:

- a) svolgere la presa in carico dell'utente (compreso il corretto allacciamento delle cinture di sicurezza e il posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine, assicurandosi che lo stesso sia avvenuto correttamente), realizzare il trasporto e la riconsegna dell'utente stesso;
- b) condurre il veicolo ad una velocità adeguata alla tipologia degli utenti trasportati, nel rispetto del regolamento stradale, delle condizioni di viabilità e traffico;
- c) coadiuvare gli utenti nelle operazioni di salita e discesa dagli automezzi in sicurezza. Le operazioni di salita e discesa comprendono anche i presidi, gli ausili ed eventualmente effetti personali dell'utente;
- d) individuare presso le abitazioni degli utenti il luogo più agevole ed idoneo per la salita e la discesa degli utenti, anche in relazione alle condizioni di viabilità e traffico.

Il personale adibito all'accompagnamento a bordo dell'automezzo è personale generico con buone capacità relazionali per il servizio di cui trattasi, con esperienza nell'assistenza a persone con disabilità, buona conoscenza della lingua italiana e in perfette condizioni fisiche e psichiche. L'accompagnatore è tenuto, in relazione ai compiti a lui assegnati e sopra descritti, a sedersi tra gli utenti nella parte posteriore del pulmino.

Compiti dell'accompagnatore:

- a) collaborare con l'autista nell'aiutare gli utenti nella salita e discesa dall'automezzo e

nel mettere in sicurezza gli utenti trasportati,

- b) vigilare e garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, sorvegliare e assistere gli utenti durante la permanenza sull'automezzo;
- c) qualora l'utente trasportato non sia in grado di effettuarlo autonomamente o con il supporto di familiari o altri operatori, offre adeguato sostegno/accompagnamento nel tragitto.

Tutto il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. E' vietato categoricamente a tutto il personale:

- a) fumare a bordo dei veicoli o in prossimità degli stessi sia durante il servizio sia in assenza degli utenti;
- b) assumere qualsiasi bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il servizio di trasporto e accompagnamento.

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ovvero il CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o tutele equivalenti. In proposito i concorrenti dovranno indicare, in sede di gara, la tipologia di CCNL applicato per il proprio personale.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale dell'aggiudicatario deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'aggiudicatario, darà disposizioni all'aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'aggiudicatario prima dell'avvio dell'appalto.

Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

o

ART. 7 – COORDINAMENTO

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di esperienza professionale correlata alla funzione di coordinamento e una dimostrata conoscenza del territorio del Comune di Venezia, da comprovare tramite *curriculum vitae* da allegarsi al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

Il coordinatore dovrà essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni festivi, per tutta la durata dell'appalto.

Il coordinatore, avvalendosi anche della sua centrale operativa, ha i seguenti compiti:

- a) organizzare i trasporti in modo da garantire la minor permanenza possibile di ciascun utente sul pulmino;
- b) verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo l'andamento del servizio intervenendo e rispondendo direttamente riguardo a tutto ciò che concerne il servizio, in particolare in merito ad eventuali problemi dovessero sorgere, relazionandosi con i responsabili del Servizio Disabili, con il CUP Mob e, laddove necessa-

- rio, con gli utenti e le loro famiglie;
- c) comunicare tempestivamente ai responsabili del Servizio Disabili tutti gli eventi significativi e condizionanti il servizio e le eventuali problematiche che si dovessero verificare in corso di svolgimento delle attività, al fine di favorire una fattiva collaborazione per il miglioramento del servizio stesso;
 - d) organizzare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e, all'occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP e con il DEC e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'aggiudicatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

o

ART. 8 – AUTOMEZZI

L'aggiudicatario deve svolgere il servizio esclusivamente mediante veicoli appositamente attrezzati per il trasporto collettivo di persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Gli automezzi devono essere dotati di:

- pedana elevatrice per le operazioni di salita e discesa secondo le vigenti norme di sicurezza;
- sedili ribaltabili/removibili;
- rampe di accesso o aperture laterali;
- cinture di sicurezza omologate;
- sistemi di ancoraggio per le carrozzine;
- sistemi di ritenuta per i passeggeri;
- sistemi di riscaldamento e di climatizzazione;
- loghi che permettano di individuare chiaramente l'aggiudicatario a cui l'automezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone con disabilità.

Gli automezzi devono avere un numero di posti a sedere non superiore a nove, comprensivi di utenti, autista e accompagnatore. Per particolari situazioni può essere chiesto l'utilizzo di automezzi di capienza fino a cinque persone compreso il conducente, che abbiano caratteristiche tali da consentire il trasporto di una sedia a rotelle da riporre nel bagagliaio.

L'aggiudicatario è obbligato a mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli automezzi e gli accessori impiegati per l'espletamento del servizio, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento, sostenendone tutti gli oneri.

Il funzionamento del servizio deve essere garantito dalla ditta aggiudicataria anche in caso di guasto degli automezzi: l'aggiudicatario deve assicurare la tempestiva sostituzione degli automezzi in avaria con altri aventi analoghe caratteristiche e autorizzazioni, senza ulteriori costi per l'Amministrazione Comunale, entro massimo 30 minuti dall'avaria del mezzo principale.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare almeno 48 ore prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli automezzi che verranno utilizzati, completo di tutti i dati identificativi e relative autorizzazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di progetto tecnico. È tenuto altresì a comunicare per iscritto (anche a mezzo e-mail) all'Amministrazione Comunale, prima di renderle operative, le variazioni degli automezzi impiegati nell'espletamento del servizio. I mezzi sostitutivi dovranno avere almeno le medesime caratteristiche di quelli sostituiti.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell'avvio del servizio, i luoghi di rimessa degli automezzi, che devono necessariamente essere ubicati nel territorio del Comune di Venezia o in territori limitrofi e autorizza ispezioni da parte di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale al fine di verificare che gli automezzi utilizzati siano in possesso delle caratteristiche richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione degli automezzi che non verranno ritenuti adeguati all'impiego sia dal punto di vista dell'efficienza e del decoro, sia non conformi alle caratteristiche descritte nell'offerta in sede di gara. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'aggiudicatario.

o

ART. 9 – DOTAZIONI STRUMENTALI

L'aggiudicatario ha il compito di fornire ai propri dipendenti:

- divise adeguate alla stagione per il personale preposto al servizio di trasporto;
- tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- telefono cellulare o analogo dispositivo per garantire la reperibilità durante il servizio.

L'aggiudicatario ha inoltre il compito di mettere a disposizione, all'occorrenza, la seguente dotazione:

- carrozzina manuale standard;
- seggiolino auto omologato per il trasporto di bambini da 40 a 150 cm.
- pettorina regolabile di contenimento per carrozzina.

La fornitura della suddetta strumentazione è a totale carico dell'appaltatore e deve

intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

o

ART. 10 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2..

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza fragile, con un sistema di prenotazione complesso e che richiede, pertanto, uno stretto controllo e coordinamento, oltreché in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

o

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Ai fini dell'opponibilità della cessione alla Stazione Appaltante è necessario il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II.14 (art. 6) al D.lgs. 36/2023.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione comunale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

o

ART. 12 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo dell'articolo 125 del D.Lgs 36/2023, è prevista in favore dell'appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul valore contrattuale delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativamente a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.3".

o

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

o

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'all'art. 60 co. 3 lett. b) e dell'allegato II.2-bis del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT annuale dei Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) secondo la classificazione ECOICOP pertinente ([1240] Assistenza sociale).

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta con cadenza annuale se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al momento del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1 co. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui al medesimo art. 1.

La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice su indicato con la medesima frequenza di aggiornamento dell'indice stesso.

Qualora il contratto si sviluppi per un periodo di esecuzione che eccede 12 mesi, la revisione dei prezzi decorre dall'anno successivo a quello di avvio delle prestazioni e verrà riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate al netto delle revisioni già precedentemente accordate.

Qualora si verifichino le condizioni per la revisione dei prezzi, l'incremento verrà riconosciuto d'ufficio sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP, e verrà corrisposto con fattura separata dopo l'approvazione della revisione stessa.

Il RUP comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra descritte, da applicare alle prestazioni da eseguire.

o

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La

Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023, con i compiti declinati dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 co. 1 del D.Lgs 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del servizio ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

ART. 17 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, rispetto alla data di avvio delle prestazioni, come definita all'art. 3, viene applicata una penale pari allo 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- a) mancata operatività del personale incaricato quale coordinatore;
- b) assenza dell'accompagnatore, dove previsto;
- c) mancata presentazione o ritardo ingiustificato nella presentazione della documentazione richiesta dagli uffici comunali;
- d) mancata effettuazione di un servizio;
- e) utilizzo di automezzo non idoneo;
- f) trasporto di utenti superiore a quello consentito per ogni singolo automezzo;
- g) avaria dello stesso automezzo ripetuta per tre volte durante l'anno;
- h) mancata sostituzione autista e/o accompagnatore a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- i) mancata corrispondenza degli automezzi impiegati nel servizio rispetto a quelli indicati in sede di gara (numero, alimentazione, allestimento, ecc.);
- j) mancato rispetto degli obblighi rendicontativi.

Inoltre, si applica quanto segue.

L'Amministrazione potrà inoltre applicare penali, commisurate alla gravità della violazione riferite alle pari opportunità e inclusione lavorativa, come segue:

- in misura compresa tra € 200,00 e € 2500,00 dell'importo contrattuale, in caso di inadempimento agli obblighi di assunzione giovanile di cui all'art. 25;
- in misura compresa tra € 200,00 e € 2500,00 dell'importo contrattuale, in caso di inadempimento agli obblighi di assunzione femminile di cui all'art. 25;
- in misura compresa tra € 200,00 e € 2500,00 dell'importo contrattuale, in caso di mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 25;
- in misura compresa tra € 200,00 e € 2500,00 dell'importo contrattuale, in caso di mancata consegna della relazione sull'assolvimento degli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 di cui all'art. 25.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Appaltatore potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

o

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 122, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 -, i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 17;

- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione in danno come segue:

- affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di gara/affidamento;
 - tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata tempestiva ultimazione del Progetto.

o

ART. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010, e, in particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG**.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

In sede contrattuale, le parti dovranno assumere gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, la fattura elettronica, deve essere conforme all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, l'aggiudicatario, si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

o

ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A compenso degli oneri assunti dall'appaltatore, spetta un corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo offerto diviso 36 mensilità.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 21, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- **CIG;**
- Codice univoco di riferimento UFWX64
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia
- Codice Fiscale 00339370272
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce;
- numero fattura;
- data di fatturazione;

- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge e con indicazione della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art.11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023 distinta);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 17.

E' da applicarsi la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al Servizio di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al precedente comma 3.

o

ART. 21 - RENDICONTAZIONE

L'appaltatore è tenuto a fornire mensilmente un report in formato excel allegato a ciascuna fattura, contenente le seguenti informazioni:

- il numero identificativo del mezzo;
- la data di effettuazione del servizio;
- il nome e cognome dell'utente trasportato;
- la specifica tipologia di trasporto in base all'art. 4 del presente Capitolato;
- l'indirizzo di salita dell'utente;
- l'indirizzo di destinazione dell'utente;
- l'ora di inizio del servizio di trasporto;
- l'ora di fine del servizio di trasporto;
- la presenza dell'accompagnatore.

Dovranno essere indicati inoltre i km percorsi e le ore di presenza dell'accompagnatore nel mese di riferimento.

Tale report dovrà contenere inoltre, per ogni servizio effettuato, un campo note dove indicare, se necessario, criticità, peculiarità o qualsiasi altra motivazione che modifichi il regolare svolgimento del servizio o le integrazioni che si siano rese necessarie per far fronte al-

le situazioni di emergenza e la relativa specifica.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa mezzo pec e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all'appaltatore, comporta l'applicazione delle penali da inadempimento di cui all'art. 17 e può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del medesimo art. 17.

o

ART. 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni

interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

o

ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R N. 62 DEL 16/4/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.

62/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia.

A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

o

ART. 24 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Trattandosi di appalto che verrà svolto presso sedi ove non operano lavoratori del Comune di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all' art. 26 D. Lgs. 81/2008 .

Restano in capo al datore di lavoro dell'appaltatore gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori.

o

ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CCNL per le lavoratrici e i lavora-

tori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ovvero il CCNL indicato nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse tutele, o tutele equivalenti, di quello indicato dalla Stazione appaltante e come da dichiarazione di cui all'art. 11, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse o equivalenti tutele del CCNL da quest'ultimo applicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 3.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

o

ART. 26 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario è tenuto a comportamenti improntati a previdenza e cautela per evitare il verificarsi di danni a persone, animali o cose sia nell'espletamento dell'appalto, sia conseguentemente a esso.

L'aggiudicatario si assume, ai sensi di legge, ogni responsabilità sia civile che penale derivante in seguito all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche di eventuali danni occorsi agli utenti del servizio, al personale dipendente e/o a terzi nel corso dello svolgimento dei servizi stessi. L'amministrazione aggiudicatrice è esonerata da ogni responsabilità per infortuni o danni agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l'esecuzione dei servizi. L'aggiudicatario assume a proprio carico l'onere di garantire e sollevare l'amministrazione aggiudicatrice da ogni azione che possa essere intentata nei suoi confronti per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio. L'aggiudicatario si impegna a dotarsi delle seguenti coperture assicurative con esclusivo riferimento all'appalto in questione:

a) copertura RC auto obbligatoria per i mezzi che verranno adibiti al trasporto che preveda un massimale RC non inferiore a euro 10.000.000,00.= per sinistro. La garanzia dovrà essere operante con le seguenti coperture aggiuntive:

- copertura per trasportati anche durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- copertura per guida da parte di conducente con patente/abilitazione scaduta;
- copertura per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati;

b) copertura assicurativa RCT/O con un massimale RCT non inferiore a euro 10.000.000,00.= per sinistro e un massimale RCO non inferiore a euro 2.500.000,00.= per sinistro/prestatore di lavoro. Tale polizza dovrà garantire l'aggiudicatario di tutto quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto dell'appalto. Resta inteso che i danni a terzi e trasportati derivanti da circolazione dovranno essere garantiti dal contratto assicurativo di cui al precedente punto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al punto precedente, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'amministrazione aggiudicatrice prima della sottoscrizione del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifica d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'aggiudicatario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto nel presente capitolato. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'avvio delle prestazioni e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Rimane inteso che la Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

o

ART. 27 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dello stesso.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co.6 dell'art.11.

o

ART. 28 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o

ART. 29 - RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR, il Responsabile è tenuto a:

- a.** effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
- b.** tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- c.** organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;
- d.** non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
- e.** garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
- f.** tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

- a.** implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del

	fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;

h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach", la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec:

coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;

o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;

c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

o

ART. 30 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

ART. 31 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

o

ART. 32 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

o o o

Allegati:

- 1) *Schema impegno settimanale dei mezzi per fasce orarie;*
- 2) *Schema impegno settimanale degli accompagnatori per fasce orarie;*
- 3) *Elenco del personale ai fini della clausola sociale di cui all'art. 25;*
- 4) *Utenti per tipologia di trasporto e zona di residenza;*
- 5) *Utenti per zona di residenza e presenza di carrozzina;*
- 6) *Servizi resi nel territorio di Mestre-Terraferma per tipologia e fasce orarie;*
- 7) *Servizi resi nel territorio di Lido-Pellestrina per tipologia e fasce orarie.*